

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 16 febbraio 2022

**Plenaria**

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### ***IMMUNITÀ PARLAMENTARI***

**Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'ex senatore Andrea Augello, in relazione ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 dicembre 2021 e proseguito nella seduta del 19 gennaio 2022.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Urraro, nella seduta del 19 gennaio 2022 aveva illustrato la propria proposta conclusiva volta al riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) preannuncia il voto contrario in ordine alla proposta avanzata dal senatore Urraro atteso che l'onorevole Augello non rivestiva più la carica di parlamentare al momento in cui pronunciava le frasi oggetto dell'atto di citazione in questione e conseguentemente non era più tutelato dalla prerogativa delle insindacabilità delle

opinioni espresse, come ha evidenziato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 110 del 2021.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore Urraro in quanto l'onorevole Augello non era parlamentare all'epoca dei fatti.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) precisa brevemente che nel caso di specie non solo è ravvisabile un'attività parlamentare dell'*ex* senatore Augello ma appare altresì evidente che sussiste una tenuità dei termini adoperati dallo stesso nei confronti dell'onorevole Marino.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il voto favorevole atteso che nel caso di specie l'*ex* senatore Augello divulgava *extra moenia* contenuti di atti svolti in sede parlamentare.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole, atteso che nel caso di specie sussiste il nesso funzionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del senatore Urraro di dichiarare che sussista la prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta testé messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Urraro di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 40767/2018 RGNR – n. 9200/2019 RG GIP) presso il Tribunale di Roma***

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 ottobre 2021 e proseguito nelle sedute del 16 novembre e 9 dicembre 2021 e del 19 gennaio 2022.

Il PRESIDENTE ricorda che la trattazione del documento in titolo era stata rinviata dalla scorsa seduta e che il relatore, senatore Malan, nella seduta del 9 dicembre 2021 aveva avanzato la propria proposta conclusiva volta a respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, a respingere la predetta richiesta non sussistendo i requisiti della fortuità e della occasionalità.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) sottolinea preliminarmente che il Giudice per le indagini preliminari nel caso di specie ha già effettuato un vaglio sulla richiesta del pubblico ministero, riducendo l'ambito delle intercettazioni da sottoporre alla domanda di autorizzazione.

Per le intercettazioni successive al 15 maggio 2018 il criterio seguito dal relatore appare congruo e condivisibile, atteso che per tali captazioni non è configurabile il requisito della occasionalità. Per quel che concerne invece le prime due intercettazioni del 15 maggio 2018 la proposta del senatore Malan non è condivisibile in quanto il brano a pagina 7 dell'ordinanza preso in considerazione dal relatore appare palesemente frutto di un mero errore materiale, tuttavia chiarito e superato ampiamente dall'autorità giudiziaria nelle conclusioni. In queste ultime viene infatti chiaramente precisato che la condotta che ha giustificato l'intercettazione consiste nella presentazione di emendamenti (secondo l'accusa in cambio di utilità) da parte del senatore Siri nella veste di parlamentare, oltre che di sottosegretario. Alla luce di tale prospettazione appare quindi evidente che l'argomentazione del relatore, incentrata sul brano riportato a pagina 7 dell'ordinanza, risulta superata integralmente dalle considerazioni espresse nell'ordinanza stessa nella parte conclusiva.

Chiede pertanto che vengano poste separatamente ai voti da un lato le prime due intercettazioni del 15 maggio 2018 e dall'altro tutte le restanti intercettazioni successive alle stesse.

Il PRESIDENTE dichiara ammissibile la richiesta formulata dalla senatrice Rossomando, atteso che il relatore Malan nell'ambito della propria proposta ha distinto in maniera chiara le argomentazioni poste alla base della reiezioni della richiesta per le prime due intercettazioni del 15 maggio 2018 da quelle relative al rigetto delle altre intercettazioni, atteso che per le prime due ritiene implausibile la sussistenza del requisito della necessità mentre per le altre ravvisa la carenza del requisito della occasionalità.

Dichiara pertanto che si procederà alla votazione della proposta formulata dalla senatrice Rossomando.

I senatori GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), CRUCIOLI (*Misto*) e GALLICCHIO (*M5S*) preannunciano il voto favorevole alla proposta di votazione per parti separate formulata dalla senatrice Rossomando.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la contrarietà del proprio Gruppo in ordine alla proposta della senatrice Rossomando.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di votazione per parti separate formulata dalla senatrice Rossomando.

La Giunta respinge a maggioranza tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alla votazione dell'intera proposta del relatore Malan, volta al rigetto della richiesta di autorizzazione per l'utilizzo di tutte le intercettazioni sottoposte al Senato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ritiene condivisibile il ragionamento prospettato dal relatore Malan per le intercettazioni successive al 15 maggio 2018, manifestando invece la propria contrarietà rispetto alla proposta di respingere anche le prime due intercettazioni del 15 maggio 2018. L'argomentazione utilizzata dal relatore circa la non titolarità a quella data della carica di sottosegretario appare incongrua in quanto il senatore Siri aveva comunque la qualifica di parlamentare e in virtù di tale *status* aveva presentato emendamenti che secondo l'accusa erano correlati alla dazione di utilità.

Essendo posta ai voti integralmente la proposta del relatore Malan – e non per parti separate come prefigurato dalla senatrice Rossomando – preannuncia il voto contrario sulla stessa.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) rileva che le motivazioni prospettate dal relatore Malan in merito alle due intercettazioni del 15 maggio 2018 risultano «forzate» e incongrue.

Per le restanti intercettazioni ritiene che la richiesta dell'autorità giudiziaria debba essere parimenti accolta attesa la gravità delle condotte contestate al senatore Siri, evidenziando che nel caso di specie deve essere operato un bilanciamento tra principi costituzionali.

Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta del relatore Malan.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia anche a nome del proprio Gruppo il voto favorevole alla proposta del relatore Malan, evidenziando che il ragionamento logico-giuridico prospettato dallo stesso appare corretto e condivisibile.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta del relatore Malan, motivando tale scelta alla luce della circostanza del proprio orientamento contrario rispetto al diniego dell'autorizzazione per l'utilizzo delle prime due intercettazioni del 15 maggio 2018 e invece favorevole al diniego per quelle successive al 15 maggio 2018.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del senatore Malan volta a respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, a respingere la predetta richiesta non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta testé messa ai voti ed incarica il senatore Malan di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### VERIFICA DEI POTERI

#### **Verifica delle elezioni nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale**

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*), d'intesa con la correlatrice D'ANGELO (*M5S*), fa presente che in data 19 gennaio 2022 l'USEI (UNIONE SUD-AMERICANA EMIGRANTI ITALIANA) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* onorevole Eugenio Sangregorio nonché l'ingegner Francisco Nardelli hanno presentato ricorso avverso: la proposta di attribuzione del seggio della Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale al signor Fabio Porta, come approvata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella seduta del 16 dicembre 2021; la relativa proclamazione come disposta dal Presidente del Senato nella seduta del 12 gennaio 2022; nonché, in ogni caso, avverso ogni altro atto, proposta, delibera o comunicazione presupposti e/o conseguenti.

Gli esponenti ritengono che il seggio resosi vacante nella Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale, vada attribuito al signor Francisco Nardelli, in quanto secondo maggiormente votato (dopo il senatore Cario) della prima lista maggiormente votata (l'USEI), e non al candidato Fabio Porta, della seconda lista più votata (PD).

In estrema sintesi si riportano le principali argomentazioni a sostegno del ricorso in esame.

Viene rammentato che, in occasione del voto dell'Assemblea del Senato sulla proposta della Giunta relativa alla decadenza del senatore Cario,

sono stati presentati due ordini del giorno, dei quali è stato approvato il secondo. Secondo i ricorrenti, la mancata approvazione del primo ordine del giorno – il quale proponeva la dichiarazione di decadenza del senatore Cario sulla base delle risultanze di un giudizio prognostico prospettato dal candidato Porta – implicherebbe che l'Assemblea abbia disatteso le doglianze di quest'ultimo. Tale decisione avrebbe natura preclusiva su qualsiasi indagine sulla posizione del signor Porta e, soprattutto sull'assegnazione in suo favore del seggio vacante.

L'attribuzione del seggio disposta in favore del candidato Porta presenterebbe pertanto due profili di illegittimità: non risulterebbe ravvisabile alcun accertamento o valutazione sull'esistenza delle asserite diffuse irregolarità o sulla non uniforme distribuzione dei voti in favore del senatore Cario diverse od ulteriori rispetto a quelle prospettate dal candidato Porta; l'esito del giudizio sul primo ordine del giorno sarebbe stato esteso a tutta la lista USEI operando una sorta di giudizio di indegnità dell'intera lista e disconoscendo la validità di 12.000 voti in più espressi in favore della stessa lista USEI rispetto alla lista PD. La decisione della Giunta e la successiva proclamazione del candidato Porta, quindi, da un lato si sarebbero poste in contrasto con la precedente delibera dell'Assemblea, che aveva rigettato il giudizio prognostico del candidato Porta, dall'altro avrebbero disatteso la stessa volontà elettorale stravolgendone l'esito. Sostanzialmente, secondo i ricorrenti, a seguito della riezione del primo ordine del giorno da parte dell'Assemblea e della riezione del giudizio prognostico e della prova di resistenza del candidato Porta, la Giunta delle elezioni si sarebbe dovuta limitare ad individuare il subentrante scorrendo la graduatoria all'interno della lista maggiormente votata (USEI) ed attribuendo il seggio al secondo (dopo il senatore Cario) candidato maggiormente votato, ossia al candidato Francisco Nardelli.

In merito al contenuto delle affermate irregolarità, viene rilevato che, qualora se ne ritengano sussistenti tali e tante diffuse, al punto da trasferirne la portata dal singolo candidato Cario all'intera sua lista di appartenenza, ciò sarebbe indice di un diffuso malcostume che avrebbe imposto di verificare anche tutte le altre liste che hanno partecipato all'elezione, compresa quella del candidato Porta. Per analoghi motivi, secondo i ricorrenti, andrebbe valutato se annullare l'intera elezione, stante l'impossibilità di stabilire l'effettiva volontà degli elettori.

In relazione al criterio della cosiddetta proiezione prognostica i ricorrenti ritengono che esso poggi su una base inconsistente ed inidonea a fondare un ragionamento di tipo scientifico, in quanto le irregolarità riscontrate nell'analisi dei voti attribuiti al signor Cario sono a loro avviso frutto di verifiche effettuate a campione, concernenti un ridottissimo numero di schede su un ridottissimo numero di sezioni, comunque non trasferibili sulla lista USEI e non idonee ad annullare la rilevante differenza di voti a favore di quest'ultima. Viene peraltro evidenziato che gli stessi elaborati peritali dimessi dal candidato Porta hanno confermato l'impossibilità di verificare tutte le schede.

Sotto altro profilo i ricorrenti rilevano sostanzialmente che, nel caso di specie, si sarebbe svilito il dato pacifico che nella stragrande maggioranza delle sezioni non sarebbero emerse irregolarità, men meno che estensibili alla lista USEI, anziché al singolo candidato Cario. In secondo luogo si osserva che, essendo il voto delle singole liste che determina in concreto il seggio, l'eventuale presenza di incongruenze nei voti di preferenza non avrebbe potuto incidere sull'assegnazione del seggio stesso.

I ricorrenti infine, richiamati i principi posti alla base della legge n. 459 del 2001, ritengono che, a fronte della finalità predominante e prioritaria di consentire agli italiani all'estero di votare *in loco* mediante il voto per corrispondenza, il legislatore abbia disposto una specifica deroga ai principi di segretezza e di personalità del voto. L'attribuzione del seggio al candidato Porta sarebbe pertanto, a loro avviso, irrispettosa anche del contesto normativo di riferimento.

Nel riservarsi di presentare una proposta d'intesa con la correlatrice, senatrice D'Angelo, rileva che, in merito a quanto prospettato dai ricorrenti circa una presunta deroga ai principi di segretezza e personalità del voto, reputa che tali valutazioni siano irrispettosi nei confronti del legislatore e delle istituzioni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) invita a valutare l'inammissibilità del ricorso presentato attesa la pronuncia sulla proclamazione del senatore Fabio Porta.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta, fa presente che su tale ricorso potrà essere avanzata una proposta nel senso indicato dal senatore Grasso oppure nel merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*